

COMUNE DI GALBIATE

(PROVINCIA DI LECCO)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, N. 13
“Norme in materia di inquinamento acustico”




DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2002, N. VII/9776
“Criteri tecnici per la predisposizione della Classificazione Acustica del territorio comunale”

<i>Adottato dal Consiglio Comunale con delibera</i>	<i>n.</i>	<i>60</i>	<i>del 7/12/2003</i>
<i>Publicato all’Albo Pretorio</i>	<i>dal</i>	<i>14/01/2004</i>	<i>al 14/02/2004</i>
<i>Publicato sul Boll. Uff. Reg. Lombardia</i>	<i>n.</i>	<i>3</i>	<i>del 14.01/2004</i>
<i>Controdedotto alle osservazioni ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera</i>	<i>n.</i>		<i>del</i>
<i>Publicato sul Boll. Uff. Reg. Lombardia</i>	<i>n.</i>		<i>del</i>
<i>Publicato all’Albo Pretorio</i>	<i>dal</i>		

Lecco, novembre 2004

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

I Tecnici

<i>dr. Marco Raimondi</i> <i>Tecnico Competente in Acustica Ambientale</i> <i>Regione Lombardia – DGR n 99 del 13/01/99</i>	
<i>p.i. Carlo Spampinato</i>	
<i>ing. Alessio Maggi</i>	

Tecnolario S.r.l.

INDICE

Articolo 1.	Finalità	1
Articolo 2.	Elementi costitutivi del piano di classificazione acustica.....	1
Articolo 3.	Definizioni.....	2
Articolo 4.	Classi di destinazione d'uso del territorio e valori limite	2
Articolo 5.	Competenze del Comune.....	3
Articolo 6.	Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico	4
Articolo 7.	Previsione di impatto acustico.....	5
Articolo 8.	Valutazione del clima acustico.....	6
Articolo 9.	Piani di risanamento acustico.....	7
Articolo 10.	Norme speciali per attività temporanee	8
Articolo 11.	Regolamentazione per il suono delle campane.....	9
Articolo 12.	Ordinanze contingibili ed urgenti.....	9
Articolo 13.	Sanzioni	9
Articolo 14.	Validità ed efficacia	11

Articolo 1. Finalità

1. Le presenti Norme sono finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico nel territorio del Comune di Galbiate, allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei cittadini e la salubrità dell'ambiente.
2. Le Norme costituiscono elemento necessario al fine di una corretta ed efficace attuazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.
3. Oltre alla puntuale definizione dei limiti di rumorosità ammissibili per le singole zone acustiche, le presenti Norme si prefiggono di individuare i soggetti cui competono gli eventuali interventi di risanamento, disciplinano le modalità e i tempi degli stessi interventi di risanamento, nonché le misure cautelari, sia di carattere d'urgenza che permanenti per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Le Norme assumono come riferimento legislativo la Legge 26 ottobre 1995 n. 447, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995 ed i relativi decreti attuativi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, pubblicato sulla G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991, le Leggi 8 luglio 1986, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, nonché la LR n. 13 del 10.08.2001, le DGR n. VII/9776 del 02.07.2002, n. VII/8313 del 08.03.2002, n. VII/6906 del 16.11.2001.

Articolo 2. Elementi costitutivi del piano di classificazione acustica

1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale si compone di:
 - a) Relazione Tecnica
 - b) Norme Tecniche di Attuazione
 - c) Tavola di "Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche", scala 1:5000

Articolo 3. Definizioni

1. Per le definizioni si rimanda alla Legge 447/95, al D.P.C.M. 1° marzo 1991, al D.M. 31 ottobre 1997, al DPCM 14.11.1997 e al D.P.C.M. 05 dicembre 1997.

Articolo 4. Classi di destinazione d'uso del territorio e valori limite

1. La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche è basata sulla divisione in classi di destinazione d'uso del territorio indicata nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, cui si rimanda.

2. La determinazione dei valori limite di emissione, immissione e di qualità, riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' e alle classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati rispettivamente nelle tabelle B, C e D del DPCM del 14.11.1997, cui si rimanda.

3. I valori limite differenziali di immissione, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi. I valori sono indicati nell'articolo 4 del DPCM 14.11.1997, ove sono anche stabilite le modalità di applicazione dei limiti stessi: si rimanda pertanto a tale fonte.

4. I valori di attenzione, riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' e alle classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 cui si rimanda.

Articolo 4^{bis}. Valori limite per strade urbane di quartiere e locali

1. Per strada di tipo E – urbane di quartiere si intende «strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.» (DL n. 285 del 30/04/1992, art. 2)

2. Per strada di tipo F – strada locale si intende «strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata per la circolazione di pedoni, veicoli ed animali non facente parte degli altri tipi di strada (A, B, C, D o E).» (DL n. 285 del 30/04/1992, art. 2)

3. Per le infrastrutture stradali classificate come E ed F è stabilita una fascia di pertinenza di 30 m per lato a partire dal confine stradale (in proiezione orizzontale)

4. All'interno di dette fasce di pertinenza, si applicano i seguenti limiti (limitatamente al rumore prodotto dalla sola infrastruttura stradale):

- Scuole, ospedali, case di cura e di riposo: 50 dBA in periodo diurno e 40 dBA in periodo notturno (per le scuole vale il solo periodo diurno)
- Altri recettori: 65 dBA in periodo diurno e 55 dBA in periodo notturno

Al di fuori della fascia di pertinenza, le infrastrutture stradali devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio.

5. I limiti di cui al comma precedente devono essere verificati in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei recettori.

6. Per le eventuali attività di risanamento necessarie al fine di conseguire il rispetto dei limiti di immissione previsti al comma 4, si applica il DMA 29/11/2000 «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore».

7. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 4, all'interno ed all'esterno delle fasce di pertinenza, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti (con rilievi effettuati a centro stanza, a 1.5 metri dal pavimento e con finestre chiuse):

- 35 dBA livello continuo equivalente notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
- 40 dBA livello continuo equivalente notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dBA livello continuo equivalente diurno per le scuole.

Articolo 5. Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a

postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio;

- e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285;
- f) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme;
- g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - 1) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - 2) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - 3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica e delle altre disposizioni emanate ai sensi del presente articolo;
 - 4) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

2. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, il Comune si può avvalere dei competenti servizi della A.S.L. e/o delle strutture della Agenzia Regionale dell'Ambiente di cui alla Legge 21 gennaio 1994, n° 61, quando istituita ed operante.

Articolo 6. Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge 447/95, i provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito, anche in quanto riconducibili alla competenza comunale:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, come stabiliti ai sensi della normativa vigente e dalla zonizzazione acustica;
- b) i provvedimenti e le prescrizioni relativi agli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

- c) la pianificazione urbanistica e gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili;
- d) l'eventuale Piano Urbano del Traffico, di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, tra le cui finalità figura la riduzione dell'inquinamento acustico, come specificato dalle Direttive emanate dal Ministero LL.PP. in G.U. n. 146 del 24 giugno 1995.

Articolo 7. Previsione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95, le domande di Concessione Edilizia e/o di Licenza d'Uso e/o di Nulla Osta all'Esercizio per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
2. Ferme restando le procedure inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale per le opere e gli insediamenti ad essa sottoposti ai sensi dell'articolo 6 Legge 8 luglio 1986 n. 349, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95, su richiesta del Sindaco, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) discoteche;
 - d) pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge 447/95.
4. le modalità di redazione di tale documentazione sono stabilite dalla L.R. n. 13 del 10.08.2003 e dalla DGR n. VII/8313 e successivi aggiornamenti.
5. Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione di previsione di impatto acustico presentata nei casi di cui ai commi 1 e 2.

6. Il Sindaco può prescrivere, in fase di rilascio della Concessione Edilizia e/o della Licenza d'Uso e/o di Nulla Osta all'Esercizio per gli insediamenti e/o attività di cui al comma 1, l'adozione delle misure necessarie a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

Articolo 8. Valutazione del clima acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una relazione di valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 19, comma 2.

2. E' facoltà del Sindaco richiedere una relazione di valutazione del clima acustico per le aree poste, anche parzialmente, a meno di 100 metri da impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative o commerciali polifunzionali, interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali;

3. La documentazione di valutazione del clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge 447/95.

4. le modalità di redazione di tale documentazione sono stabilite dalla L.R. n. 13 del 10.08.2003 e dalla DGR n. VII/8313 e successivi aggiornamenti.

Articolo 9. Piani di risanamento acustico

1. Le imprese e i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio del Comune di Galbiate, o le cui emissioni sonore siano rilevabili nel territorio del Comune di Galbiate, sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.
2. Le imprese e i titolari di sorgenti fisse definiti al comma precedente, qualora non siano in grado di adeguarsi ai limiti nel termine di sei mesi, devono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le indicazioni della DGR n. VII/6906 del 16.11.2001 e successivi aggiornamenti.
3. Il comune comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.
4. L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere in ogni caso realizzato entro trenta mesi dalla data di presentazione del piano di risanamento. Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale. Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente A.S.L., anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.
5. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.
6. Per le sorgenti mobili, in caso di superamento dei limiti previsti dalla classificazione acustica, il Comune, in coordinamento con lo strumento urbanistico e con l'eventuale Piano Urbano del Traffico di cui all'articolo 36 del D.L.vo 285/92, individua le aree in cui attuare dei piani di risanamento, definisce gli interventi necessari con le relative priorità e i soggetti competenti, ed effettua una stima dei costi e dei tempi di realizzazione.

Articolo 10. Norme speciali per attività temporanee

1. Rientrano nella definizione di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono specifiche sorgenti di rumore.
2. Tra le attività temporanee considerate ai fini del presente articolo rientrano i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali feste popolari, luna park, ecc., le fiere e i mercati, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.
3. Tutte le attività temporanee di cui ai precedenti commi, prima della loro attivazione, debbono conseguire, specifica Autorizzazione del Sindaco, che si esprime sentita la competente A.S.L. o le strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
4. Fermo restando che le macchine in uso debbono essere silenziate conformemente alle direttive CEE recepite con D.M. 28 novembre 1987 n. 588 e successive modifiche ed integrazioni per le specifiche apparecchiature e macchinari, i titolari di attività temporanee possono richiedere al Sindaco di essere autorizzati all'attivazione dell'attività anche in deroga ai limiti fissati dalle presenti Norme per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà.
5. Il Sindaco, verificata anche tramite la competente A.S.L. o l'Agenzia Regionale dell'Ambiente, che siano rispettate le condizioni di legge, in particolare il citato D.M. 588/87, e che sia prevista l'utilizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso di macchine e attrezzature, potrà autorizzare l'attivazione delle attività temporanee anche in deroga ai limiti previsti, imponendo tuttavia specifiche limitazioni attinenti gli orari di funzionamento delle macchine e delle attrezzature.
6. In riferimento alle attività temporanee non vengono considerati i limiti differenziali, ma solo il rumore prodotto dalla specifica sorgente disturbante.
7. L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6 lettera h della L. 447/95 e art. 8 della L.R. 13/01, il Sindaco stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita la componente ARPA, in tal senso la Circolare del Ministero del 06/09/2004 prevede per quanto riguarda tale attività (pubblici spettacoli) che la richiesta in deroga all'autorità competente sia effettuata sulla base di un apposita valutazione dell'impatto acustico, con la seguente documentazione e criteri:

a)- le date di inizio e fine dell'attività **b)-** l'orario di inizio e fine dell'attività, **c)-** l'orario entro il quale il livello di emissione musicale deve essere abbassato **d)-** eventuali fasce orarie o giorni di sospensione dell'emissione musicale, **e)-** la direzione verso la quale devono essere rivolte le casse acustiche, **f)-** le condizioni di esercizio delle fonti di rumore, **g)-** la capienza del locale o del luogo dove si svolge l'attività.

Articolo 11. Regolamentazione per il suono delle campane

1. Visti

- l'articolo 7 della Costituzione Italiana,
- l'articolo 2 della Legge 12/85,
- l'articolo 6 lettera h) della Legge 447/95;

riconoscendo la Repubblica Italiana alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa;

assicurando al contempo la Repubblica alla Chiesa la piena libertà di comunicazione, organizzazione e pubblico esercizio del culto;

tenendo conto che il suono delle campane è il tradizionale e peculiare modo di comunicare della Chiesa coi suoi fedeli, così da divenire un'espressione importante della sua libertà;

essendo il suono stesso per le sue caratteristiche e la sua temporaneità autorizzabile in deroga ai limiti massimi di emissione/immissione fissati dalle norme;

si autorizza il suono delle campane per le funzioni religiose, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 12. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Articolo 13. Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della Legge 447/95.

2. Per le infrazioni alle presenti Norme, qualora non già sanzionate ai sensi del richiamato articolo 10 Legge 447/95, si applicano ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 34 n. 383 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative determinate con Ordinanza del Sindaco e di seguito riportate unitamente a quelle di cui all'articolo 10 della Legge 447/95.

i) Per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 Legge 447/95 e articolo 24 delle presenti Norme e ferma restando la responsabilità penale per quanto disposto all'articolo 650 del C.P.

da €.	1.032,91
a €.	10.329,14

ii) Per il superamento dei limiti di emissione e/o di immissione sonora stabiliti

da €.	516,46
a €.	5.164,57

iii) Per la mancata richiesta di Autorizzazione per attività temporanea di cui all'articolo 22 delle presenti Norme

da €.	258,23
a €.	1.549,37

iv) Per il mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee, di cui all'articolo 22 delle presenti Norme

da €.	258,23
a €.	5.164,57

3. Ai sensi della Legge 447/95 e della Legge 689/81, è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente ad un terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della contestazione.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 447/95. I relativi proventi sono destinati ad opere di ripristino e/o risanamento ambientale.

Articolo 14. Validità ed efficacia

1. Le presenti Norme hanno validità giuridica a tempo indeterminato.
2. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle Norme hanno efficacia sia nei confronti dei privati, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione.
3. L'Amministrazione Comunale esercita i poteri attribuiti dalla vigente Legislazione, con particolare riferimento all'articolo 6.4 del D.P.R. 616 del 24 luglio 77.
4. Le presenti Norme vengono approvate ai sensi dell'articolo 33 della Legge 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 6, comma 2, della Legge 447/95 e del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni ed integrazioni, come Norma integrativa del vigente Regolamento Comunale di Igiene, approvato con delibera Consiliare, sentito il parere delle competenti Commissioni Consiliari.
5. Le Norme entrano in vigore dopo l'espletamento positivo del controllo ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione.
6. Il provvedimento Consiliare di approvazione viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi.